


CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO relativo ai criteri di utilizzazione del Fondo risorse decentrate, per l'anno 2020, dell'A.R.D.S.U. – ESU di Venezia.

Intesa definitiva

In data 28 dicembre 2020, alle ore 12:00, presso la sede di A.R.D.S.U. – E.S.U. Venezia si sono riuniti

- PER LA PARTE PUBBLICA
Dr. Daniele Lazzarini - Direttore - Presidente




- PER LA PARTE SINDACALE
I componenti della R.S.U. aziendale

dr.ssa Silvia Bragato

dr.ssa Alessandra Bertotto

dr.ssa Claudia Grespi



Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto, in via definitiva, il Contratto collettivo integrativo dell'A.R.D.S.U – ESU di Venezia, allegato.

A.R.D.S.U. – ESU di Venezia

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZO
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE**

– ANNO 2020 –

INTESA DEFINITIVA

Articolo 1

Premesse

1. Secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale".

2. In data 23 dicembre 2019, in linea col nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 21/05/2018, è stata sottoscritta l'intesa definitiva di Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI triennio 2019-2021), del personale di qualifica non dirigenziale dell'A.R.D.S.U. - ESU di Venezia, che consta di due parti:

- parte normativa, valevole per il triennio 2019 -2021;
- parte economica, relativa all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio nell'anno 2019.

Articolo 2

Criteri di riparto economico del Fondo risorse decentrate

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'A.R.D.S.U. – ESU di Venezia, ivi compreso il personale comandato o distaccato ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione "economica" delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo come disciplinate in parte normativa del CCDI 2019-2021.

2. Le parti, in applicazione delle disposizioni di cui al CCDI 2019-2021, intendono ivi stabilire le regole generali volte a definire quante risorse devono essere destinate, nell'anno 2020, e secondo quali proporzioni e con quali limiti eventuali, ai diversi istituti disciplinati per l'intero triennio dal CCDI 2019-2021, in ragione delle effettive disponibilità finanziarie dell'anno corrente.

3. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato dall'ente ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2020 in € **238.226,63** al netto delle risorse già destinate alle posizioni organizzative quantificate in € **62.500,00**.

2. Il fondo risorse decentrate di cui al comma 1 è destinato ai seguenti utilizzi:

- trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

| Descrizione | 2020 |
|--|-------------------|
| a) Risorse per differenziali di progressione economica | 93.651,63 |
| b) Indennità di comparto | 16.275,00 |
| c) Indennità ex VIII qualifica funzionale | 1.500,00 |
| Totale | 111.426,63 |

- risorse rese disponibili alla contrattazione integrativa:

| Descrizione | 2020 |
|---|-------------------|
| d) Risorse per nuove progressioni economiche | 13.300,00 |
| d) Indennità per specifiche responsabilità e condizioni di lavoro | 23.500,00 |
| e) Performance organizzativa e individuale | 90.000,00 |
| Totale | 126.800,00 |

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui dalla lettera a) alla lettera d) del comma 2, sono portate ad incremento della somma di cui alla lettera e) del medesimo comma.

Articolo 3 Clausola finale

1. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Dichiarazione congiunta n.1 del CCDI – parte economica, Anno 2020

In relazione alle risorse rese disponibili alla contrattazione integrativa per nuove progressioni economiche e indennità di specifiche responsabilità, previste all'art. 2 – Criteri di riparto economico del Fondo risorse decentrate, le parti confermano che le predette risorse trovano copertura tra le risorse decentrate stabili del fondo.

Dichiarazione congiunta n.2 del CCDI – parte economica, Anno 2020

In merito agli incarichi e indennità per specifiche responsabilità, le parti concordano di prevedere di ricorrere all'istituto anche nell'anno 2021, destinando in linea di massima le stesse risorse previste per l'anno 2020, fatta salva diversa definizione in sede contrattuale. Contestualmente le parti rinviando alla disciplina di cui al CCDI triennio normativo 2019-2021 del 23 dicembre 2019, per quanto concerne i criteri di individuazione e pesatura delle posizioni di responsabilità e le modalità di conferimento dei relativi incarichi.

Alessandro Perrotto

Silvia

